

Tribunale di Pordenone, 22 ottobre 2008 – Pres. Lazzaro – Rel. Petrucco Toffolo.

Concordato preventivo – Poteri del commissario giudiziale e del liquidatore – Legittimazione a stare in giudizio per la società – Esclusione – Limiti.

La procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione. Per effetto di tale sentenza viene, infatti, meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore, basandosi sul mandato ricevuto, è limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, fra le quali certamente non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale conferito dalla società debitrice con iniziativa estranea alla procedura concorsuale. (fb)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IL CASO.it

Ritenuto che l'istanza dev'essere rigettata, poiché risulta fondata la eccezione di prescrizione del credito del ricorrente sollevata dalla resistente, ed appare infondato il rilievo di intervenuta interruzione del decorso del termine di prescrizione dalla seconda formulato con riferimento alla citazione notificata nel febbraio 1999 dal rag. * i commissari e liquidatori giudiziali del concordato preventivo cui la società debitrice era stata ammessa, ed infatti:

1) come ha da tempo chiarito la giurisprudenza in ordine alla diversa legittimazione passiva dell'imprenditore ammesso al concordato e del commissario e liquidatore giudiziale, la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione; per effetto della detta sentenza, invero, è da ritenere che sia venuto meno il potere di gestione del commissario, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato (art. 182 l. fall.), e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione, fra le quali certamente non può essere compresa quella concernente il riconoscimento di un compenso per incarico professionale conferito dalla società debitrice con iniziativa estranea alla procedura concorsuale (cfr. Cass., sent. n. 7661 del 2005, nonché, fra le altre, Cass. n. 4728 del 2008, n. 9663 del 1999 e n. 11542 del 1991);

2) in termini univoci il ricorrente, in ciascuno dei gradi di giudizio relativi alla vicenda processuale descritta nel ricorso, ha agito convenendo in giudizio (sia ai fini della vocatio in ius come desumibile dal tenore letterale dell'atto di citazione sia con conforme notifica dell'atto stesso) nei confronti del "dott. * e dott. *, in qualità di commissari giudiziali e liquidatori della procedura di concordato preventivo della s.p.a. ***": mai, per quanto risulta dagli atti del procedimento, alcun atto è stato notificato al legale rappresentante della società asseritamente debitrice;

3) correttamente la difesa del ricorrente ha osservato che la società non è soggetto diverso dal concordato, ma erroneamente la stessa ne ha dedotto che la citazione in giudizio del liquidatore giudiziale nominato ex art. 182 l. fall. valga ad interrompere la prescrizione nei confronti della società, e ciò in quanto il liquidatore giudiziale non è organo della società ed al di fuori della limitata legittimazione passiva di cui s'è detto non può ritenersi che la notifica di un atto effettuata nei suoi confronti sia per ciò stesso e generalmente efficace nei confronti della società debitrice, né emerge in alcun modo che comunque per tale via l'atto sia giunto nella sfera di conoscenza della società (v. ancora Cass., sent. n. 7661 del 2005,

che chiaramente evidenzia come il liquidatore giudiziale sia «altro soggetto» rispetto all'imprenditore; d'altra parte, anche la sentenza n. 11552 del 2008 allegata sub 8 da parte ricorrente evidenzia come l'azione - al cui esperimento il ricorrente riconduce l'evento interruttivo - ben avrebbe potuto essere esperita nei confronti della società, dal che facilmente si deduce che invece l'azione non è stata svolta nei confronti della stessa; v. anche Cass., sentt. n. 39 del 1971 e n. 61 del 1985);

IL CASO.it

che da quanto sopra consegue il difetto di legittimazione del ricorrente ad agire per la declaratoria di fallimento della resistente;

che il complessivo sviluppo del rapporto tra le parti e l'obiettiva novità delle questioni proposte giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

visto l'art. 22 l. fall., rigetta il ricorso di fallimento come sopra presentato.